

---

# Foglio ufficiale

---

---

## 1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

---

### Domanda di iniziativa popolare costituzionale

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 22 marzo 2012 è stata depositata la seguente iniziativa popolare costituzionale:

**«Uno per tutti, tutti per uno – Solidarietà nel finanziamento della scuola dell'obbligo e delle istituzioni sociosanitarie fondamentali per la popolazione ticinese»**

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

Compiti pubblici - Art. 15

Cpv. 3 Cantone e Comuni contribuiscono in base al principio della solidarietà al finanziamento delle strutture scolastiche e al finanziamento delle strutture e prestazioni sociosanitarie nei seguenti ambiti:

- scuola dell'obbligo e servizi extrascolastici per i ragazzi della scuola dell'obbligo;
- servizio medico nelle zone di montagna;
- servizio preospedaliero di soccorso e trasporto sanitario;
- nidi dell'infanzia e centri per attività extrascolastiche;
- strutture sociosanitarie per anziani;
- servizi di assistenza e cura a domicilio e servizi di appoggio;
- ospedali e altre strutture sanitarie ai sensi della legge federale sull'assicurazione malattie;
- istituti per invalidi e servizi d'integrazione sociale e professionale per invalidi.

Cpv. 4 La partecipazione dei Comuni è regolata dalla legge sulla base del gettito dell'imposta cantonale nel Comune diviso il moltiplicatore d'imposta.

Cpv. 5 Il Cantone, dopo aver consultato i Comuni e gli enti interessati, riservate le competenze prescritte dalla legislazione federale, adotta le leggi che istituiscono le strutture e i servizi di cui al cpv. 3:

- stabilendo gli standard qualitativi e quantitativi necessari per riconoscere le strutture e i servizi;
- vigilando sulla razionalità economica di strutture e servizi e sul rispetto delle condizioni di lavoro usuali;
- perseguendo un'equilibrata distribuzione delle strutture e dei servizi sul territorio.

Norma transitoria

L'adeguamento delle leggi a seguito della modifica dell'art. 15 cpvv. 3-4-5 della Costituzione dovrà rispettare il principio dell'equilibrio finanziario dello Stato ed entrare in vigore al più tardi al 1.1.2015.

---

Proponenti dell'iniziativa: Raoul Ghisletta (primo proponente), Lugano; Massimiliano Ay, Bellinzona; Sergio Bernasconi, Massagno; Rezia Boggia, Arbedo; Enrico Borelli, Lugano; Fausto Calabretta, Biasca; Francesco Cavalli, Verscio; Mélanie Gai, Brissago; Françoise Gehring, Mendrisio; Pelin Kandemir Bordoli, Bellinzona; Gina La Mantia Lechleitner, Blenio; Carlo Lepori, Capriasca; Rolando Lepori, Cademario; Saverio Lurati, Canobbio; Massimo Mantovani, Breggia; Roberto Martinotti, Carona; Adriano Merlini, Porza; Marco Pichler, Camorino; Valentina Poretti, Novazzano; Jonathan Saletti Antognini, Chiasso; Loredana Schlegel, Bellinzona; Stefano Sulmoni, Sessa; Stefano Testa, Bellinzona; Michela Tomasoni-Ortelli, Gordola; Francesco Vitali, Bellinzona.

Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP).

Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa (art. 118 LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

27 marzo 2012 – 29 maggio 2012.

Bellinzona, 27 marzo 2012

Cancelleria dello Stato